

Se il giudice nazionale, effettuando tale accertamento, dovesse constatare che da tale obbligo deriva un ostacolo all'importazione, questo non può essere giustificato da motivi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone ai sensi dell'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE).

- 2) I giudici nazionali hanno l'obbligo di garantire la piena efficacia dell'art. 30 del Trattato, disapplicando di propria iniziativa le disposizioni interne incompatibili con tale articolo.

(¹) GU C 28 del 27.1.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

11 settembre 2003

nella causa C-445/00: Repubblica austriaca contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria — Modifica ad opera del regolamento (CE) n. 2012/2002 — Illegittimità»)

(2003/C 264/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-445/00, Repubblica austriaca (agente: signor H. Dossi) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori A. Lopes Sabino e G. Houttuin) sostenuto da Repubblica federale di Germania (agenti: signor W.-D. Plessing, assistito dall'avv. J. Sedemund), dalla Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor M. Fiorilli) e da Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente dalle signore C. Schmidt e M. Wolfcarius, quindi signora C. Schmidt e signor W. Wils), avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012, che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 241, pag. 18), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 2, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012, che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, è annullato.
- 2) Gli artt. 1 e 2, punto 4, dello stesso regolamento sono annullati, ma i loro effetti devono essere considerati definitivi.
- 3) Il ricorso, quanto al resto, è respinto.
- 4) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, comprese quelle del procedimento sommario e del procedimento relativo al ritiro di un documento dal fascicolo.
- 5) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 45 del 10.2.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-6/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Cível da Comarca de Lisboa): Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) e altri contro Estado português (¹)

(«Libera prestazione dei servizi — Gestione dei giochi di sorte o d'azzardo — Apparecchi da gioco»)

(2003/C 264/08)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-6/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Cível da Comarca de Lisboa (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas

(Anomar) e altri e Estado português, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 CE, 28 CE, 31 CE e 49 CE, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I giochi di sorte o d'azzardo costituiscono attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE.*
- 2) *L'attività di esercizio commerciale di macchine per giochi di sorte o d'azzardo, sia essa separabile o meno dalle attività relative alla produzione, importazione e distribuzione di tali macchine, deve ricevere la qualificazione di attività di servizi, ai sensi del Trattato, e non può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 28 CE e 29 CE, riguardanti la libera circolazione delle merci.*
- 3) *L'esercizio commerciale in regime di monopolio dei giochi di sorte o d'azzardo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 31 CE.*
- 4) *Una legislazione nazionale quale la legislazione portoghese, che autorizza l'esercizio commerciale e la pratica dei giochi di sorte o d'azzardo soltanto nelle sale dei casinò esistenti nelle aree di gioco permanenti o provvisorie istituite con decreto legge, e che si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia gli artt. 49 CE e segg. non ostano ad una siffatta legislazione nazionale, tenuto conto delle finalità di politica sociale e di prevenzione delle frodi che ne costituiscono il fondamento.*
- 5) *L'eventuale esistenza, in altri Stati membri, di legislazioni che stabiliscano condizioni di esercizio commerciale e pratica di giochi di sorte o d'azzardo meno restrittive di quelle previste dalla normativa portoghese non influisce sulla compatibilità di quest'ultima con il diritto comunitario.*
- 6) *Nell'ambito di una normativa compatibile con il Trattato CE, la scelta delle modalità di organizzazione e di controllo delle attività di esercizio commerciale e pratica dei giochi di sorte o d'azzardo, quali la conclusione con lo Stato di un contratto amministrativo di concessione o la limitazione dell'esercizio commerciale e della pratica di determinati giochi ai luoghi all'uopo debitamente autorizzati, rientra nel potere discrezionale spettante alle autorità nazionali.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-13/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova): Safalero Srl contro Prefetto di Genova ⁽¹⁾

(«Direttiva 1999/5/CE — Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione — Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario — Ammissibilità delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione nazionale — Opposizione a una misura di sequestro adottata nei confronti di un terzo»)

(2003/C 264/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-13/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Safalero Srl e Prefetto di Genova, domanda vertente sull'interpretazione dei principi di proporzionalità, di effettività e di tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai cittadini dall'ordinamento giuridico comunitario dev'essere interpretato nel senso che esso, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l'importatore non ha la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro delle merci vendute a un rivenditore al minuto, adottato dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di quest'ultimo, quando tale importatore dispone di un rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurargli il rispetto dei diritti attribuitigli dall'ordinamento comunitario.

(1) GU C 61 del 24.2.2001.

(1) GU C 79 del 10.3.2001.